

Newsletter n. 4/2013

Nettuno, 3 giugno 2013

Oggetto: Piano di emergenza ed evacuazione. Chiarimenti circa l'obbligo di adozione da parte del datore di lavoro.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni nostri clienti si chiariscono gli obblighi dei datori di lavoro in merito all'adozione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenze.

In merito si precisa che tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) devono prevedere un **Piano di emergenza ed evacuazione**. Il Piano di emergenza deve essere redatto ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. 81/08 e dall'articolo 5 del DM 10/03/98 dal datore di lavoro tenendo conto della struttura, del tipo di attività, dei turni di lavoro, dell'eventuale presenza di persone esterne, ecc.. In sintesi sono esonerate solo quelle aziende dove sono impiegati meno di 10 dipendenti, ad eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e di rilascio del certificato di prevenzione incendi. In pratica il piano di emergenza è un documento che riporta le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Per quanto riguarda alcune tipologie (comunità alloggio, case di riposo, ecc.) si farà sempre riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 5, che per facilità di consultazione si riporta di seguito. Tale obbligo scatterà quindi già da una classificazione di rischio di incendio MEDIO, generalmente ricorrente per molte strutture aziendali che svolgono le predette attività socio-assistenziali.

*DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.*

*Art. 5 – Gestione dell'emergenza in caso d'incendio*

- 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VII.*
- 2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio.*

**Safe Work Progress S.r.l.**

